

22.3., per casi eccezionali. Tale incaricato dovrà essere munito di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione, anche a mezzo di autocertificazione, accompagnata da copia di documento di identità del delegante.

22.4. Si indicano, di seguito, casi considerati eccezionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo. Infatti, spetterà al responsabile del servizio con l'agente di polizia municipale addetto, valutare, di volta in volta, l'eccezionalità della situazione.

CASI ECCEZIONALI:

- 1) malattia improvvisa
- 2) infortunio sul lavoro
- 3) incidente
- 4) decesso di un parte od affine sino al 3° grado.

22.5. Tale forma di sostituzione può avvenire per un periodo pari a 2 sabati consecutivi, rinnovabili per una sola volta, previa comunicazione all'ufficio competente.

22.6. Tale sostituto dovrà essere munito di:

- a) originale del titolo
- b) attrezzatura, veicolo, libri e attrezzature fiscali dell'azienda del titolare.

22.7. Le suddette disposizioni relative alla sostituzione di titolare, si applicano qualunque sia la forma o titolo di esercizio di attività (occupazione decennale – spunta – agricoltori).

### **ART. 23 - NORME IGIENICO – SANITARIE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI**

23.1. Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

23.2. Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0.60 mt. o comunque nel rispetto delle norme igienico – sanitarie vigenti.

L'altezza dei cumuli non può superare mt.140 dal suolo.

23.3. Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, il pentolame, le stoviglie e gli accessori di cucina.

23.4. Le aree pubbliche destinate ai mercati devono essere corredate di servizi igienici, sia per gli acquirenti sia per gli operatori.

### **ART. 24 - DIVIETI DI VENDITA**

24.1. Sui mercati è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie.

A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita.

24.2. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti di cui all'art. 176 del Reg. TULPS n. 635/40, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.